

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 23-09-2021

Oggetto: Imposta Municipale Propria Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 18:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Di Sabato Vincenzo	P	Covino Domenico	P
Di Pietro Giuseppe	P	Di Santo Maria Concetta	P
Ciccone Franco	P	Di Pietro Gerardo	P
Caputo Lucia	P	Caputo Fiorella	P
Covino Giuseppe Dino	P	Indelli Enrico	A
Di Pietro Rosario Marino	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Dott. Di Sabato Vincenzo in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. Nicola De Vito .

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	S
---------------------------	---	--------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 17-09-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **CESTA Francesco**

Il Sindaco invita a relazionare sul presente punto iscritto all'ordine del giorno il consigliere Di Pietro Gerardo.

Il consigliere Di Pietro Gerardo evidenzia che si tratta di confermare aliquote IMU che vigono dal 2015 ed illustra le varie aliquote previste. Aggiunge che, nonostante le difficoltà finanziarie esistenti, le aliquote vigenti sono state confermate senza alcun aumento.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Caputo Fiorella che evidenzia la possibilità di prevedere da parte del Comune agevolazioni per gli iscritti AIRE e in particolare una riduzione delle tariffe del 50% per i pensionati che autocertifichino il loro stato.

Il Consigliere Gerardo Di Pietro chiarisce che la normativa nazionale prevede tali agevolazioni e che i pensionati AIRE per ottenere la riduzione limitatamente ad un immobile devono farne richiesta autocertificando la propria condizione.

In seguito, il Consigliere Caputo Fiorella propone di valutare la possibilità di estendere le agevolazioni relative all'IMU a tutti gli iscritti AIRE.

Il Sindaco dichiara che la proposta del consigliere Caputo Fiorella merita certamente di essere valutata; per cui, se dovesse risultare fattibile con l'individuazione delle necessarie coperture finanziarie, le agevolazioni IMU per tutti gli iscritti AIRE saranno portate all'attenzione del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione e ritenuta di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti

ACQUISITI i pareri dei responsabili del servizio sotto il profilo tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

UDITI gli interventi dei consiglieri come sopra riportati

con voti

✓ **favorevoli 8;**

✓ **contrari 2 (Ciccione, Di Pietro Marino Rosario.);**

su n. 10 consiglieri presenti

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed in esso si intende integralmente richiamata, ivi compresi gli allegati e i riferimenti ad relationem citati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere in merito

con voti

✓ **favorevoli 10;**

su n. 10 consiglieri presenti

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 23-09-2021 Comune di MORRA DE SANCTIS

DI RENDERE l'allegata proposta immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

PROVINCIA DI AVELLINO

83040 Piazza Francesco De Sanctis -

www.comune.morradesanctis.av.it

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 17/09/2021

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«*748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2015 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU di cui alla legge 147/2013 e non modificate negli anni successivi;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto che con Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2021, per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*»;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPONE DI DELIBERA

1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2021 le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come riportate nel prospetto che segue:

TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale escluse quelle di Cat. A/1, A/8 e A/9;	esente	0,00
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9;	4,00 x mille	200,00
Altre unità immobiliari ed aree fabbricabili	8,60 x mille	0,00
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1 E D7-	10,60 x mille	0,00
Altre Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,60 x mille	0,00
Fabbricati merce	esente	0,00
Terreni agricoli	esente	0,00
Terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione	esente	0,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,00 x mille	0,00

2) DI DARE ATTO che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo;

3) DI INSERIRE copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2021**.

4) DI CONFERIRE alla deliberazione ad adottarsi immediata esecutività ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134/4 comma del D.Lgs. 267/2007.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Dott. Di Sabato Vincenzo

Il Segretario Comunale
DOTT. De Vito Nicola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 29-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. De Vito Nicola

Viene comunicata con lettera n. in data
comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 29-12-2021

ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. De Vito Nicola

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 23-09-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. De Vito Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-12-2021 al 13-01-2022, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 14-01-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. De Vito Nicola

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 23-09-2021 Comune di MORRA DE SANCTIS

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-01-2022 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 09-01-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. De Vito Nicola